



Comune di Montepulciano

Provincia di Siena

AREA Urbanistica

Servizio Urbanistica

Prot. n.

Montepulciano, 06.03.'20

Alla Commissione Urbanistica
SEDE

Oggetto : Piano Operativo – Correzione Errore Materiale – NTA art. 19 comma 7

In riferimento all'oggetto, si istruisce quanto segue.

In data 14.03.'18 con Delibera di Consiglio Comunale (DCC) veniva adottato il nuovo Piano Operativo (PO).

In data 18.04.'18 tale delibera veniva pubblicata sul BURT n. 16, avviando il periodo delle osservazioni (60 giorni).

In data 15.06.'18, con prot. int. n. 89, veniva presentata apposita osservazione d'Ufficio, fra le altre, alle Norme Tecniche di attuazione (NTA) di tale PO.

In particolare, al punto 26 di tale osservazione d'ufficio, veniva richiesta l'eliminazione al comma 7 dell'art. 19 di tali NTA, delle parole “ nel territorio rurale “.

In data 08.02.'19, la Commissione Urbanistica, fra le altre, esprimeva parere favorevole all'unanimità al punto 26 dell'osservazione d'ufficio di cui prima.

In pari data, la Commissione Uso ed Assetto del Territorio, fra le altre, non esprimeva osservazioni al punto 26 di quella d'ufficio, di cui sopra.

In data 18.02.'19 con DCC n. 11, venivano approvate, fra le altre, le controdeduzioni al punto 26 dell'osservazione d'Ufficio, nei termini di cui prima.

In data 13.09.'19 con DCC n. 54, veniva approvato il nuovo Piano Operativo. Nelle relative NTA, al comma 7 dell'art. 19, le parole “ nel territorio rurale “ risultano ancora erroneamente presenti.

Le ragioni dell'osservazione d'ufficio, punto 26, sono le seguenti :

- mentre nel Regolamento Urbanistico (RU) il patrimonio edilizio esistente (PEE) urbano risultava zonizzato e quello rurale classificato, per cui risultava sensato specificare che tale classificazione del PEE rurale poteva essere ridefinita a seguito di una specificata procedura, nel PO sia il PEE rurale che quello urbano, risultano classificati con stessi criteri e siglature, (C1, C2, C3 , ecc.) per cui non ha senso, ora, indicare una limitazione nelle possibili ridefinizioni al solo PEE rurale e non anche a quello urbano. Da qui discende la richiesta d'ufficio di eliminare la restrizione della casistica di ridefinizione della classificazione del PEE, estendendola a tutto il PEE nel suo complesso. Richiesta, come visto, accolta in sede di Commissioni e di Consiglio.

Alla luce di quanto sopra,

viste le procedure dell'art. 21 della L.R. 65 / 2014, per la correzione degli errori materiali degli atti di governo del territorio;

si propone :

di correggere il comma 7 dell'art. 19 delle NTA di PO per come approvate con DCC n. 54 / '19, riportando il testo a quanto controdedotto con DCC n. 11 / '19, eliminando le parole“ nel territorio rurale “.

Si resta disponibili per ogni ulteriore chiarimento a proposito.

il Responsabile dell'Area
arch. Massimo Bertone

In allegato :

- testo dell'art. 19 delle NTA di PO adottato (stralcio)
- testo dell'osservazione d'ufficio all'art. 19 (stralcio)
- testo del verbale della Commissione Urbanistica (stralcio)
- testo del verbale della Commissione Uso ed Assetto del Territorio (stralcio)
- testo della delibera di controdeduzione (stralcio)
- testo dell'art. 19 delle NTA di PO approvato (stralcio)